

COMUNE DI BORGO PRIOLO

PROVINCIA DI PAVIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 03 Reg. Delib.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. - ANNO 2012.

L'anno duemiladodici addì ventisette del mese di marzo alle ore 21.15, nella sede comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano :

N.	d'ordine	Presenti / Assenti
1	GIGANTI ANDREA	SI
2	COLOMBI CARLO FILIPPO	SI
3	PRE' PAOLO	SI
4	PAITA MONICA	SI
5	MARZI STEFANO	SI
6	PICCININI ELENA	SI
7	PICCO MICHELE	SI
8	BERNINI MAURIZIO ITALO	SI
9	PASQUALINI ELISA	SI
10	MONTINI ONORINO DAVIDE	SI
11	PERCIVALLE CARLO	SI
12	CONTARDI CHIARA	SI
13	LI CALSI ANTONIO	SI
Totale N.		13

Assiste il Segretario Comunale Sig.ra LANZARO Dott.ssa MARIAROSARIA

Partecipa altresì l' Assessore esterno Sign. Bianchi Andrea Jader

La Sig.ra Pasqualini Elisa, Presidente, assume la presidenza e constata la legalità dell'adunanza.

Dichiara, quindi, aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

- che con Decreto del Ministero dell'Interno del 21 dicembre 2011 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31/12/2011 - il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è stato differito al 31 marzo 2012;
- che tale termine è stato ulteriormente prorogato al 30.06.2012 dall' art. 29, (comma 16-quinquies,) del D.L. 216/2011 cd. decreto Milleproroghe;
- che il D. Lgs. n. 23 del 14.03.2011 “Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale” – ha istituito, con decorrenza 1 gennaio 2014, l'Imposta Municipale Propria, basata sul possesso di beni immobili;

VISTI, in particolare, gli articoli 7 e 8 del D. Lgs. 23 del 2011, i quali testualmente recitano:

Art. 7 - Federalismo fiscale municipale

1. In attuazione della citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, per il finanziamento dei comuni, in sostituzione dei tributi indicati rispettivamente negli articoli 8, comma 1, e 11, comma 1, a decorrere dall'anno 2014 sono introdotte nell'ordinamento fiscale le seguenti due nuove forme di imposizione municipale:

a) una imposta municipale propria;

b) una imposta municipale secondaria.

2. A decorrere dall'anno 2014, ai comuni e' attribuita una compartecipazione al gettito dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare di cui all'articolo 10, pari al trenta per cento.

3. Resta inoltre assegnato ai comuni il gettito dei tributi devoluto ai sensi dell'articolo 2, tenuto conto di quanto già attribuito ai sensi del comma 2 del presente articolo.

Art. 8 - Imposta municipale propria

1. L'imposta municipale propria e' istituita, a decorrere dall'anno 2014, e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili. (...);

RICHIAMATO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (in Supplemento ordinario n. 251 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 284 del 6 dicembre 2011), convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Supplemento Ordinario n. 251) recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.» che ha anticipato l'istituzione dell'IMP, in via sperimentale, a decorrere dal 01.01.2012;

VISTO, in particolare, l'art.13 della Legge 214/2011 che testualmente recita:

1. L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015.

2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo (...)

PRESO ATTO che il sopra riportato art. 13 della Legge 214/2011 ha modificato il regime dell' IMP operando in particolare sui seguenti punti:

- anticipo dell'entrata in vigore del tributo al 1 gennaio 2012;
- estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze;
- determinazione delle aliquote base e modifica dei moltiplicatori delle rendite;
- che per effetto della norma suddetta l'imposta comunale sugli immobili (ICI) di cui al titolo I, capo I, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 già dal 2012 è stata sostituita con l'I.M.P. di cui all'art. 13 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 di conversione del D.L. n. 201 del 6.12.2011;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento";

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 09.03.2012;

CONSIDERATO che le aliquote base sono state previste, dalla legge, nelle seguenti misure:

0,76% - aliquota base dell'imposta

0,4% - aliquota ridotta per gli immobili adibiti ad abitazione principale e le relative pertinenze

0,2% - aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30.12.1993, N. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;

CONSIDERATO inoltre che il suddetto art. 13 rimette alla discrezionalità dei Comuni di

- aumentare o diminuire fino ad un massimo 0,3 % l'aliquota di base dell'imposta;
- aumentare o diminuire fino ad un massimo di 0,2 % l'aliquota ridotta per le abitazioni principali;
- ridurre fino allo 0,1% l'aliquota ridotta prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- ridurre fino allo 0,4% l'aliquota per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locali;

RICHIAMATO l'articolo 13, comma 10, della Legge 214 del 2011 che fissa in euro 200,00 la detrazione dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, precisando che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. E' prevista anche un'ulteriore detrazione, pari a 50,00 euro per ogni figlio di età inferiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Le detrazioni previste non potranno essere d'importo superiore all'imposta lorda a carico, pertanto non si potrà procedere ad alcun rimborso nel caso in cui caso le detrazioni superino l'imposta da pagare;

PRECISATO che i Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino alla concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto degli equilibri di bilancio;

DATO ATTO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà (50%) dell'importo, calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base (0,76%) prevista dalla normativa statale;

VALUTATA la complessità della disciplina dell'applicazione dell'imposta e la difficoltà di effettuare proiezioni affidabili riguardo al gettito;

RILEVATO che, sulla base dei dati aggiornati in possesso dell'ufficio tributi relativi alle base imponibili divisi per categorie, per garantire un gettito derivante dalla nuova IMP relativo all'abitazione principale pari al rimborso statale soppresso (a sua volta pari al gettito ICI venuto a mancare per l'abolizione dell'imposta per quanto riguardava l'abitazione principale) è possibile applicare l'aliquota allo 0,426 per cento, mantenendo altresì le detrazioni come previste dall'art. 13 comma 10 della legge 214 del 2011 – per gli immobili destinati ad abitazione principale;

RILEVATO altresì di applicare l'aliquota ridotta dello 0,150 per cento, prevista dall'art. 13 comma 8 della Legge 214 del 2011 - per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30.12.1993, N. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;

RILEVATO inoltre che, per quanto concerne gli altri immobili diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze, per mantenere - con la quota spettante al Comune - un gettito pari a quanto il Comune di Borgo Priolo ha introitato a titolo di ICI fino al 2011, è necessario applicare un'aliquota dello 0,76%;

RICHIAMATA altresì la propria deliberazione n. 66 adottata in data 13.12.2004, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si determinano i valori delle aree fabbricabili del Comune di Borgo Priolo,

DATO ATTO che il PGT del Comune di Borgo Priolo è in fase di redazione e che, pertanto, il numero delle aree edificabili potrebbe mutare con conseguente modifica del gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota di legge alle aree edificabili;

RITENUTO pertanto di approvare le seguenti aliquote I.M.U per l'esercizio 2012:

- 0,76% aliquota ordinaria per gli immobili diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze - comprese le aree edificabili-;
- 0,426% aliquota ridotta per l'abitazione principale e le relative pertinenze - come definiti dall'art. 13 comma 2 della L. 214 del 2011;
- 0,150% aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;

RITENUTO altresì di approvare il mantenimento delle detrazioni come previste dall'art. 13 comma 10 della legge 214 del 2011 - per gli immobili destinati ad abitazione principale e relative pertinenze-;

CONSIDERATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche

graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

DATO ATTO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali – D. Lgs 18 agosto 2000 n.267- ed in particolare l'art. 175 del citato D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità,

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D. Lgs. n.23 del 14.03.2011 “Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale;

VISTA la legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità' e il consolidamento dei conti pubblici» di conversione del D.L. 201 del 6.12.2011;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario e Tributario in merito alla regolarità tecnico-contabile dell'atto, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 allegato alla presente deliberazione ;

Con voti favorevoli 9 (nove), astenuti 4 (C. Percivalle, A. Li Calsi, O.D. Montini; C. Contardi) espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

1. di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di prendere atto degli obblighi previsti dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità' e il consolidamento dei conti pubblici.» ed in particolare dall'art.13 che testualmente recita: “L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015 istituendo ed inserendo nel Bilancio 2012 e relativo pluriennale l'Imposta Municipale Propria;
3. di approvare, con riferimento all'esercizio finanziario 2012, le aliquote dell'Imposta Municipale Propria nelle seguenti misure:

- 0,76% aliquota ordinaria per gli immobili diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze - comprese le aree edificabili;
- 0,426% aliquota ridotta per l'abitazione principale e le relative pertinenze - come definiti dall'art. 13 comma 2 della L. 214 del 2011;
- 0,150% aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;

4. Di determinare con riferimento all'esercizio finanziario 2012, la detrazione di imposta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze nelle misure previste dall'art. 13 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 di conversione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e precisamente: detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze Euro 200,00, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. E' prevista anche un'ulteriore detrazione, pari a 50,00 euro per ogni figlio di età inferiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Le detrazioni previste, sia i 200 euro, sia la detrazione per figli di età inferiore a 26 anni, non potranno superare l'imposta lorda a carico, quindi non saranno effettuati rimborsi in caso le detrazioni superino l'imposta da pagare;
5. di inviare la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;
6. Di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1 gennaio 2012 e saranno valide anche per gli anni successivi anche in assenza di specifica deliberazione, come previsto dall'art. 1 comma 169 della L. 296/2006;
7. Di disporre che il Servizio Tributi del Comune adotti le idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, delle aliquote deliberate;
8. Di dare atto che verranno rispettati i disposti di cui all'art. 125 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Di dichiarare, con voti favorevoli 9 (nove), astenuti 4 (C. Percivalle, A. Li Calsi, O.D. Montini; C. Contardi) espressi nei modi e termini di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

COMUNE DI BORGO PRIOLO
PROVINCIA DI PAVIA
C.A.P. 27040

OGGETTO : Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – art.49, comma 1.

Parere degli uffici responsabili dei servizi interessati sulla proposta di deliberazione
da sottoporre AL CONSIGLIO COMUNALE,
avente per oggetto :

APPROVAZIONE ALIQUOTE RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DELL'IMU ANNO 2012

SERVIZIO POLIZIA LOCALE, ELETTORALE, COMMERCIO, AGRICOLTURA,
ARTIGIANATO, AGRITURISMO, ASSISTENZA SOCIALE, ISTRUZIONE, CULTURA,
ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE, ADEMPIMENTI FISCALI E STIPENDIALI.

Il sottoscritto TENTORE rag. EMANUELE, responsabile dell'Ufficio sopra indicato,
sotto la propria responsabilità formula il sottoesteso parere in ordine alla sola regolarità tecnica,
sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto :

PARERE FAVOREVOLE

Borgo Priolo, lì 24/03/2012



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

E. Tentore

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Elisa Pasqualini

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Mariarosaria Lanzaro

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale

CERTIFICA

☒ che copia del presente atto è stato affisso all'Albo di questo Comune il giorno.....05/04/2012.....
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi;

☐ che il presente atto è immediatamente eseguibile come da separata votazione ex art. 134, comma 4, D.Lgs. 267 del 18/08/2000;

Borgo Priolo, addì.....05/04/2012.....

Il Segretario comunale
f.to Mariarosaria Lanzaro

La presente deliberazione è copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Li, 05/04/2012



Il Segretario comunale
Mariarosaria Lanzaro

ESECUTIVITA' DELL'ATTO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

☐ che il presente atto è esecutivo il, decimo giorno dalla pubblicazione, per decorrenza dei termini ex art. 134, comma 3, D.Lgs. 267 del 18/08/2000;

☐ che copia del presente atto è stato trasmesso, con lettera n....., in data.....
all' O.RE.CO. per il controllo:

☐ su iniziativa della Giunta Comunale (ex art. 127 c. 3 TU 267/00)

☐ a richiesta di un quarto dei Consiglieri assegnati (ex art. 127 c. 1 TU. 267/00);

Borgo Priolo, addì.....

Il Segretario comunale